

Professione e Mercato

Sanzionato l'avvocato che registra il collega di nascosto

Il Consiglio Nazionale Forense rammenta che l'avvocato che registri clandestinamente un colloquio o una conversazione telefonica con un collega pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante

di Marina Crisafi

01 Ottobre 2024

Registrare un colloquio o una telefonata con un collega senza il suo consenso è una condotta sanzionabile deontologicamente per l'avvocato, in quanto lesiva del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto. L'illecito può ritenersi scriminato solo in presenza di un pericolo concreto di commissione di un reato, ovvero affinché non sia portato a compimento, e non certo allorché la registrazione stessa abbia - ex ante - meri fini perlostrativi.

Stampa

Lo ha chiarito il [Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 142/2024](#), pubblicata il 26 settembre scorso sul sito del Codice deontologico, esprimendosi sul ricorso di un'avvocata sanzionata con la sospensione di tre mesi dall'esercizio della professione dal CDD di Palermo.

I fatti

I fatti traevano origine da un esposto presentato dal collega di controparte, il quale rappresentava: che l'incolpata aveva registrato una conversazione durante un incontro presso il suo studio professionale (per comporre transattivamente una vertenza), senza il consenso preventivo dei partecipanti alla riunione; che tale conversazione era stata trascritta e consegnata all'autorità giudiziaria e successivamente il testo della conversazione era stato immesso su social network dove era anche disponibile un video di oltre un'ora.

Il CDD, dato atto che sulla questione pendeva anche processo penale, proseguiva il dibattimento, all'esito del quale rilevava la responsabilità disciplinare della legale, ritenendo violati "il divieto di procedere alla registrazione di una riunione con colleghi senza il consenso di tutti i presenti" e vari precetti deontologici "per aver assunto condotte tali da compromettere i doveri di lealtà, probità, dignità e decoro cui deve essere ispirata la condotta dell'Avvocato nonché l'immagine della professione forense".

All'esito del dibattimento, il CDD per gli addebiti ascritti all'avvocata irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione della durata di tre mesi.

Il ricorso

La professionista adiva, pertanto, il CNF chiedendo di essere assolta dagli addebiti contestati, con contestuale declaratoria di legittimità della sua condotta e di insussistenza dei presupposti integrativi dell'illecito disciplinare di cui all'articolo 4 NCDF e, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata nel minimo edittale dell'avvertimento.

Lamentava, tra l'altro, il rigetto da parte del CDD della richiesta di ammissione dei testi indicati, con conseguente, patente violazione del diritto di difesa, nonché illogicità e assenza di motivazione relativamente "alla mancanza di coscienza e volontarietà dell'azione posta in essere" e "in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e decoro a cui deve ispirarsi la condotta dell'avvocato ai sensi dell'art. 9 del Cod. Deont."

Faceva presente, ai fini dell'esclusione della colpevolezza, che il colloquio era stato registrato (per evitare il rischio della commissione di un reato), in stato di prostrazione che avrebbe dovuto condurre ad escludere la volontarietà dell'azione, data la limitata capacità di autodeterminazione.

I principi del CNF

Il CNF non concorda. Come risulta dalla documentazione, infatti, evidenzia il Consiglio che la registrazione è stata compiuta a fini perlostrativi e non per evitare che un reato venisse portato a compimento. E ciò risulta anche dalla durata della stessa che vede individuata una frase minacciosa verso la fine del colloquio, e che continua, dopo l'allontanamento del collega, con la conversazione degli altri avvocati, senza la loro consapevolezza e consenso.

"La disposizione dell'art. 38 del codice deontologico - ricorda quindi il CNF - tutela il diritto di riservatezza dei colloqui tra avvocati, uno dei principi cardine del codice deontologico, che rimarca anche i principi di lealtà e correttezza".

Come motivato dal CDD la conversazione aveva natura ontologicamente riservata e attraverso la registrazione era destinata a essere conosciuta da terzi, con un danno anche alla immagine del ruolo dell'avvocato.

In merito, il CNF ha costantemente "rimarcato l'esigenza di riconoscere al collega avversario un tratto preferenziale, rispetto alle situazioni normali, senza con ciò creare corporativismi o limitare diritti altrui in quanto colleganza significa essenzialmente solidarietà professionale e non favoritismo e la normativa è ispirata al rispetto di ineludibili condizioni di lealtà nei rapporti tra colleghi (CNF 27 giugno 2003 n. 207)". Il gravame non coglie nel segno, secondo il Consiglio, neppure "laddove ritiene che lo stato di prostrazione della ricorrente al momento della effettuazione della registrazione avrebbe dovuto escludere la coscienza e volontà dell'azione". Sotto il profilo soggettivo, infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018) ha affermato che per integrare l'illecito "è sufficiente l'elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, giacché ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto". Principio, peraltro affermato in modo univoco e risalente anche dal Consiglio Nazionale Forense (cfr. tra le ultime n. 134/2021).


Analoghe le considerazioni con riferimento alla censura con cui la ricorrente ha contestato l'affermazione della propria responsabilità disciplinare per violazione dell'articolo 9 NCDF, ribadendo la legittimità della registrazione effettuata per il timore dei comportamenti assunti

dal collega.

In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, rammenta, infine, il CNF, “le norme del Codice deontologico che elencano i comportamenti che il professionista deve tenere nei rapporti con i colleghi, la parte assistita, la controparte, i magistrati e i terzi, costituiscono mere esplicitazioni esemplificative dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, previsti in via generale dalla legge professionale e dallo stesso Codice, sicché la loro inosservanza si traduce inevitabilmente nella violazione di tali doveri, la quale non richiede un autonomo accertamento, a meno che non sia contestata in relazione a comportamenti diversi da quelli specificamente riconducibili alle predette disposizioni”. L'Avvocato, infatti, “deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione è un canone generale dell'agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nell'Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 259 del 30 dicembre 2021; CNF, sentenza n. 165 del 25 luglio 2023)”.

La decisione

Nel caso di specie, per quanto ricostruito in fatto e in diritto, conclude il Consiglio, non ricorre pertanto alcuna lacuna nella decisione impugnata. La ricorrente coglie nel segno soltanto relativamente al trattamento sanzionatorio. Nella valutazione della gravità del fatto, infatti, il CDD non ha tenuto conto delle particolari condizioni in cui si è svolta la vicenda, nè del fatto che la legale non abbia diffuso la registrazione sui canali social, senza valorizzare peraltro lo stato di prostrazione in cui versava. “Elementi questi che, seppur non in grado di escludere la *suitas*, meritano comunque una ponderazione e che inducono il Consiglio a rideterminare e contenere la sanzione nella censura”.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2499-1589 - Norme & Tributi Plus Diritto [<https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com>]

ISSN
24 ORE